

STATUTO DELLA FONDAZIONE USPIDALET

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

Articolo 1 - Denominazione

1. E' costituita una Fondazione di Partecipazione denominata **"FONDAZIONE USPIDALET"**.

2. La Fondazione, con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore [RUNTS], senza soluzione di continuità, assumerà la denominazione

"FONDAZIONE USPIDALET ETS".

3. Non vi sono vincoli di rappresentazione grafica nell'utilizzo della denominazione.

4. La Fondazione è disciplinata dalle norme del presente Statuto, essa si ispira e applica i principi del Terzo Settore e risponde allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del modello organizzativo disciplinato dal d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 recante il Codice del Terzo Settore [CTS] e dal codice civile, alle relative disposizioni di attuazione dello stesso e alle altre norme di legge in quanto applicabili.

Articolo 2 - Sede

1. La Fondazione ha sede legale ad Alessandria in Via Venezia 16.

2. Essa opera nel territorio della Provincia di Alessandria ed eventualmente nel territorio nazionale. Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione potranno essere costituite sedi secondarie, uffici e unità operative locali sia in Italia che all'estero.

3. La variazione di indirizzo all'interno del medesimo Comune non comporta modifica statutaria ed è deliberata dal Consiglio di Amministrazione con le maggioranze di cui all'articolo 17 comma 3 del presente Statuto.

4. Nei trenta giorni successivi, il verbale relativo al trasferimento di indirizzo dovrà essere depositato presso l'Autorità competente ai sensi dell'art. 48 del CTS. Il Consiglio di amministrazione potrà, altresì, istituire sedi operative con propria delibera senza che ciò implichi mutamento dello Statuto.

Articolo 3 - Durata

La Fondazione ha durata illimitata.

TITOLO II

SCOPI E FINALITA'

Articolo 4 - Scopi e finalità

1. La Fondazione è aconfessionale ed apartitica, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 mediante la costituzione di un patrimonio finalizzato a favorire il be-

nessere dei pazienti/utenti, anche attraverso il miglioramento della qualità e quantità dei servizi alla persona offerti ai medesimi, nonché di offrire un supporto agli operatori impegnati nell'erogazione dei servizi sanitari.

La Fondazione sviluppa le proprie attività collaborando e coordinandosi con l'Azienda Ospedaliera "Santo Antonio e Biagio e Cesare Arrigo" di Alessandria, azienda di rilievo nazionale riconosciuta con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 1993, di cui è parte con livello di eccellenza il Presidio "Cesare Arrigo" e collabora con gli enti gestori delle funzioni socio assistenziali di riferimento, le associazioni di volontariato e gli altri Enti del Terzo Settore.

2. La Fondazione, pertanto, intende porre in essere le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

Le attività comunque indirizzate nell'ambito delle funzioni dell'Azienda Ospedaliera "Santo Antonio e Biagio e Cesare Arrigo" di Alessandria, svolte in relazione all'oggetto del proprio scopo istituzionale, nel rispetto di quanto sopra indicato con espresso riferimento alle attività di cui all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017, che la Fondazione svolge sono le seguenti:

a) favorire l'assistenza e la prestazione di servizi sanitari e socio sanitari a favore dei soggetti svantaggiati e dei pa-

zienti ricoverati;

- b) contribuire al finanziamento della ricerca scientifica al fine di ampliare l'offerta delle prestazioni sanitarie e socio sanitarie a beneficio degli utenti e dei pazienti ricoverati;
- c) contribuire all'acquisto dei materiali, delle attrezzature e degli impianti necessari al miglioramento dei servizi nei confronti di tutte le persone ospedalizzate;
- d) svolgere attività di ricerca sulla tematica del bambino ospedalizzato con particolare riferimento alle problematiche psico-pedagogiche;
- e) favorire la ricerca traslazionale, il passaggio della stessa all'applicazione pratica e operativa in ambito internazionale;
- f) assistere i pazienti e i parenti degli stessi;
- g) collaborare all'ampliamento dei servizi;
- h) attuare tutte le iniziative volte a favorire i contatti tra l'Ospedale e l'ambiente esterno;
- i) promuovere la buona immagine dei servizi resi dall'Azienda Ospedaliera;
- j) elaborare e attuare, direttamente o in rapporto con altri enti, programmi di formazione ed educazione sanitaria, nonché di ricerca scientifica, svolti direttamente, ovvero affidati ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che li svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità definite con appositi regolamenti governativi emanati ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988 n.400;
- k) svolgere le attività necessarie a finanziare totalmente e/o parzialmente la realizzazione di interventi, anche strutturali, finalizzati all'erogazione delle prestazioni;
- l) supportare le attività di cooperazione svolte dall'Azienda;
- m) promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto con la Fondazione, gli operatori ed organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti e il pubblico.
- n) collaborare ed instaurare relazioni con enti scientifici, universitari, culturali e di ricerca, istituzioni pubbliche e private, sia in Italia che all'estero;
- o) sostenere le attività cliniche di studio e ricerca sia direttamente sia attraverso la concessione di premi, sovvenzioni e borse di studio.

La Fondazione, coerentemente a quanto sopra disposto, contribuisce ad ideare, sostenere, organizzare e finanziare progetti, eventi e attività di qualsiasi genere, utili a perseguire i propri scopi.

Per questo, la Fondazione promuove e favorisce le relazioni con le istituzioni locali, regionali, nazionali ed internazionali, con personalità ed istituzioni italiane e straniere

che possano contribuire alla realizzazione delle attività e delle iniziative promosse dalla Fondazione stessa in tutte le manifestazioni organizzate.

3. La Fondazione può svolgere, altresì, attività diverse da quelle di interesse generale ai sensi dell'art. 6 del CTS e, pertanto, secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, purchè compatibili con la sua natura di Fondazione e gli scopi della medesima secondo i criteri e i limiti definiti dalle apposite leggi. Le attività diverse sono dettagliatamente individuate dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione con propria delibera.

4. La Fondazione può, inoltre, compiere ogni altro atto funzionale al perseguimento dei propri scopi e in linea con le disposizioni di legge applicabili.

Per il raggiungimento dei suoi scopi e in funzione strumentale la Fondazione potrà:

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di finanziamenti a breve, medio o a lungo termine, fidi bancari, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere con Enti Pubblici o Privati;

b) la costruzione, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, nonché l'amministrazione e la gestione di beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;

c) gestire direttamente o indirettamente spazi funzionali al raggiungimento dei propri scopi;

d) partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni o altre forme associative, pubbliche o private, aventi scopi e finalità analoghe, affini, connesse o complementari ai propri;

e) stipulare accordi, contratti e convenzioni di qualsiasi genere con la Pubblica Amministrazione, centrale e periferica, con Enti, associazioni, fondazioni e soggetti privati sia italiani che stranieri che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione.

f) svolgere, in via strumentale, rispetto al perseguimento degli scopi istituzionali, attività nel settore editoriale, multimediale, audiovisivo e del merchandising, anche per il tramite di enti all'uopo costituiti secondo l'ordinamento italiano o enti di altra natura compreso il trust, costituiti secondo ordinamenti stranieri;

g) ideare, sostenere, organizzare e finanziare progetti, eventi e attività di qualsiasi genere, utili a perseguire i propri scopi;

h) svolgere ogni altra attività, iniziativa o intervento idonei ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

5. Le attività della Fondazione saranno svolte in modo da garantire la tutela degli interessi contemplati dal presente

Statuto, la trasparenza delle scelte e dei motivi delle stesse, l'efficiente utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi.

6. Alla Fondazione è fatto espresso divieto di svolgere funzioni creditizie e di svolgere attività in forme dalle quali possa derivare l'assunzione di responsabilità illimitata.

7. La Fondazione può, in ogni caso, svolgere l'attività di raccolta fondi così come definita dall'art. 7 del CTS e dalle altre disposizioni di legge che la regolano, sia direttamente sia attraverso altri enti, con qualsiasi strumento o mezzo, per la realizzazione ed il sostegno delle proprie iniziative.

Articolo 5 - Attività dei volontari

Nello svolgimento delle proprie attività, la Fondazione potrà avvalersi di volontari ai sensi dell'art. 17 del CTS. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione tramite la quale svolge la propria attività volontaria. La Fondazione, in tal caso, è obbligata alla tenuta di un apposito Registro nel quale iscriverà i volontari che svolgono l'attività in modo non occasionale e provvederà ad assicurare tutti i volontari, ai sensi dell'art. 18 del CTS.

TITOLO III

PATRIMONIO E MEZZI

Articolo 6 - Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione, costituito dagli apporti in denaro e dai beni ricevuti in dotazione descritti nell'atto costitutivo nonché, da eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. La Fondazione potrà acquisire fondi patrimoniali da altri enti impegnandosi a mantenerne, per quanto possibile, la destinazione originaria purché non in contrasto con le proprie finalità.

3. Il Patrimonio dovrà essere investito in modo da ottenere il massimo rendimento possibile comunque compatibile con una gestione prudente e con la conservazione, nel lungo periodo, del suo valore.

4. Il Patrimonio è composto da:

- a) fondo di dotazione;
- b) fondo di gestione.

5. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, sostenitori, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto sociale.

Articolo 7 - Fondo di dotazione

1. Il fondo di dotazione è costituito:

- a) dalla somma di denaro indisponibile, la cui entità è fissata nell'atto costitutivo;
- b) dai conferimenti in denaro, beni immobili e mobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo e dalle elargizioni e dai contributi versati da enti pubblici e privati, persone fisiche e giuridiche, istituzioni nazionali e internazionali e da ogni altro bene, anche immateriale, che pervenga alla Fondazione a qualsiasi titolo che sia espressamente destinato ad incremento del patrimonio;
- c) dalle elargizioni ed erogazioni liberali e gratuite e dai lasciti testamentari che siano espressamente destinati al fondo di dotazione;
- d) dalle rendite e avanzi di gestione non utilizzati che, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, siano espressamente destinate a incrementare il fondo di dotazione, anche mediante la costituzione di fondi di riserva.

2. Quando risulta che l'importo del patrimonio nella misura minima legale tempo per tempo prevista è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio di Amministrazione e, nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

Articolo 8 - Fondo di gestione

1. Il **fondo di gestione** è utilizzato per l'attività istituzionale e quelle ad essa connesse e per il funzionamento della Fondazione stessa.

2. Costituiscono il fondo di gestione:

- a) le rendite e i proventi derivanti dalla gestione del Patrimonio;
- b) le erogazioni liberali e gratuite e i contributi pubblici e privati versati alla Fondazione, salvo che siano espressamente destinati al fondo di dotazione;
- c) gli avanzi di gestione dei precedenti esercizi;
- d) i proventi, i ricavi e le entrate eventualmente derivanti dalle attività di interesse generale e dalle attività diverse di cui, rispettivamente, agli artt. 5 e 6 del CTS;
- e) le somme pervenute mediante raccolte fondi, ai sensi dell'art. 7 del CTS, e mediante raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente anche con offerta di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- f) ogni altra entrata compatibile con le finalità sociali e nei limiti consentiti dal CTS.

3. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di non accettare donazioni o lasciti testamentari qualora la natura dei beni e/o le condizioni finanziarie attuali o previsionali della Fondazione non garantiscano l'equilibrio della gestione in relazione agli obblighi da assumere.

4. La Fondazione provvederà al proprio funzionamento e al perseguimento dei propri scopi sia con gli introiti di cui sopra che attraverso l'apporto concordato dell'Azienda Ospedaliera "Santi Antonio e Biagio e Cesare Arrigo" di Alessandria che potrà mettere a disposizione a titolo gratuito attrezzature, locali, immobili, servizi e personale dell'ospedale all'uopo necessari.

Articolo 9 - Esercizio finanziario e bilancio

1. L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

2. Entro il mese di ottobre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione redige e approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il quarto mese dalla chiusura dell'esercizio sottopone al Consiglio di Indirizzo per l'approvazione il bilancio consuntivo relativo all'esercizio finanziario precedente il quale deve essere depositato nei termini previsti dall'art. 48 comma 3 del CTS all'Ufficio competente del RUNTS ai sensi dell'art. 13 del CTS.

3. Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse nella relazione di missione o in calce al rendiconto o nella nota integrativa al bilancio.

4. Al superamento delle soglie di cui all'art. 14 del CTS, il Consiglio di Amministrazione dovrà, altresì, predisporre il bilancio sociale, da sottoporre al Consiglio di Indirizzo per l'approvazione, ogni anno entro i termini di approvazione del bilancio d'esercizio di cui al precedente comma 2 e adempiere agli obblighi di pubblicità previsti dall'art. 14 del CTS.

5. Il bilancio consuntivo e quello sociale, quando redatto ai sensi del precedente comma, devono essere depositati ai sensi dell'art. 48, comma 3, del CTS.

6. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' in ogni caso vietato distribuire, anche indirettamente, utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a meno che questo non sia imposto dalla legge o sia effettuato a favore di altri Enti del Terzo Settore che per legge, per statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

TITOLO IV

FONDATORI, PARTECIPANTI E ADERENTI

Articolo 10 - Membri della Fondazione

Sono membri della Fondazione:

- i Fondatori;
- i Partecipanti;

- gli Amici della Fondazione Uspidalet.

Articolo 11 - Fondatori

1. Sono Fondatori coloro che abbiano partecipato alla sottoscrizione dell'atto costitutivo della Fondazione. Essi non sono tenuti ad ulteriori versamenti in favore della Fondazione successivamente alla sua costituzione. La qualifica di Fondatore è vitalizia e intrasmissibile.

2. L'esclusione di un Fondatore è deliberata dal Consiglio di Indirizzo con il voto unanime degli altri membri della Fondazione aventi diritto di voto in caso di grave e reiterato inadempimento agli obblighi e doveri derivanti dal presente statuto quali, in via esemplificativa e non tassativa:

- una condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamenti contrari alle finalità istituzionali della Fondazione;
- comportamenti contrari alle previsioni e agli obblighi statutari.

3. I Fondatori esercitano le funzioni previste nel presente Statuto per tutta la durata della Fondazione.

4. I Fondatori possono, in qualsiasi momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempiere alle eventuali obbligazioni assunte richiedendo la cancellazione al Consiglio di Amministrazione mediante lettera raccomandata o PEC. La cancellazione ha effetto dalla comunicazione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione che sarà tenuto ad accogliere tale richiesta entro 30 giorni, sempre che il richiedente abbia adempiuto alle obbligazioni assunte con la Fondazione.

5. Coloro che hanno perso la qualifica di Fondatori e i loro successori non possono ripetere le erogazioni effettuate, né rivendicare diritti nei confronti del patrimonio della Fondazione.

6. I Fondatori a maggioranza nominano i Consiglieri del Consiglio di Amministrazione ai sensi del successivo art. 16.

Articolo 12 - Partecipanti

1. Sono **Partecipanti ordinari** coloro, persone fisiche e giuridiche pubbliche e private, gli enti e le associazioni, che, condividendo le finalità istituzionali, successivamente alla costituzione della Fondazione, concorrono all'incremento del patrimonio della Fondazione mediante apporto di denaro, di beni mobili, anche immateriali, o immobili o di qualsiasi elemento suscettibile di valutazione economica, nella misura non inferiore a quella che sarà stabilita con apposita delibera dal Consiglio di Amministrazione.

2. L'ammissione del Partecipante è fatta con delibera del Consiglio di Amministrazione su domanda dell'interessato rivolta allo stesso Consiglio di Amministrazione che deve contenere espressamente l'impegno a rispettare le norme del presente statuto e di eventuali regolamenti, ove emanati.

3. Il Consiglio di Amministrazione deve deliberare sulla domanda entro trenta giorni dandone successiva comunicazione all'interessato.

4. L'eventuale deliberazione di non accoglimento domanda di ammissione deve essere motivata.

5. Possono essere ammessi come **Partecipanti onorari** coloro che si siano segnalati per particolari meriti nel campo di attività della Fondazione, anche in assenza di qualsiasi contributo economico in favore della stessa.

6. La posizione soggettiva del Partecipante non è cedibile.

7. La qualifica di Partecipante (ordinario e onorario) si perde per le cause di seguito indicate.

(a) Esclusione.

L'esclusione di un Partecipante è deliberata dal Consiglio di Indirizzo con il voto di almeno i due terzi degli altri membri della Fondazione aventi diritto di voto, quando:

- non adempia all'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente statuto;

- svolga attività in contrasto con le finalità perseguite dalla Fondazione od operi in violazione delle deliberazioni, dei regolamenti o dei documenti approvati dal Consiglio di Amministrazione;

- quando tenga una condotta non compatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti e con gli organi della Fondazione o non ottemperi al versamento del contributo concordato o stabilito dal Consiglio di Amministrazione;

(b) morte e, se trattasi di ente, estinzione o apertura di procedure di liquidazione, a qualsiasi titolo dovute;

(c) fallimento e/o apertura di procedure concorsuali anche stragiudiziali;

(d) recesso.

Il Partecipante può recedere in qualsiasi momento, sempre che abbia interamente adempiuto a tutte le obbligazioni assunte nei confronti della Fondazione.

8. Coloro che hanno perso la qualifica di Partecipante e i loro successori a qualsiasi titolo non possono ripetere le erogazioni effettuate, né rivendicare diritti nei confronti del patrimonio della fondazione.

9. I partecipanti a maggioranza nominano i Consiglieri del Consiglio di Amministrazione ai sensi del successivo art. 16.

Articolo 13 - Gli Amici della Fondazione Uspidalet

1. Possono ottenere la qualifica di **Amici della Fondazione Uspidalet** le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, gli enti, italiani o internazionali che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della stessa e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita anche annualmente dal Consiglio di Amministrazione che ne determina altresì, in funzione della contribuzione, il periodo di adesione alla

Fondazione.

2. Gli Amici della Fondazione Uspidalet potranno anche contribuire, nelle modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione, con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.

3. Salva diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, l'adesione degli Amici della Fondazione Uspidalet dura un anno.

4. Gli Amici della Fondazione Uspidalet devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente Statuto e del Regolamento per il funzionamento interno della Fondazione.

TITOLO V

ORGANI E AMMINISTRAZIONE

Articolo 14 - Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio di Indirizzo;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) l'Organo di controllo e, ove nominato o previsto per legge, il revisore o Collegio dei revisori;
- d) i Comitati.

IL CONSIGLIO DI INDIRIZZO

Articolo 15 - Composizione, poteri, quorum

1. Il Consiglio di Indirizzo è composto dai Fondatori e dai Partecipanti, oltre al Presidente della Fondazione che lo presiede.

2. Il Consiglio di Indirizzo ha le seguenti competenze:

- a) nomina i componenti dell'Organo di Controllo e il Presidente dello stesso, nonché delibera sulla loro revoca e determina il loro compenso;
- b) delibera in merito all'esclusione dei Fondatori ai sensi dell'art. 11 comma 2 e dei Partecipanti ai sensi dell'art. 12 comma 7 del presente statuto
- c) su proposta del Consiglio di Amministrazione delibera in merito alle modifiche allo Statuto e alle operazioni straordinarie;
- d) delibera sensi dell'art. 26 del presente statuto in merito allo scioglimento nei casi previsti dalla legge o su proposta del Consiglio di Amministrazione e in merito alla devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo;
- e) nomina uno o più liquidatori in caso di scioglimento della Fondazione, ne determina i poteri e i compensi spettanti;
- f) delibera in merito all'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio sociale laddove previsto;
- g) esprime al Consiglio pareri non vincolanti in merito al bilancio preventivo;
- h) formula e sottopone al Consiglio di Amministrazione pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi e obiettivi della Fondazione;
- i) esprime pareri ogni qualvolta sia richiesto dal Consiglio

di Amministrazione;

j) delibera su quant'altro stabilito dallo Statuto, nonché sugli argomenti che il Consiglio di Amministrazione sottoponga alla sua approvazione.

3. Il Presidente convoca il Consiglio di Indirizzo almeno una volta l'anno e ogni qualvolta lo ritenga necessario od opportuno o quando ne è fatta richiesta, in forma scritta, da almeno un terzo dei suoi membri. Il luogo di convocazione può essere ovunque nell'ambito del territorio della provincia di Alessandria.

La convocazione nella quale sono indicati il giorno, l'ora e il luogo della riunione e l'elenco delle materie da trattare, deve essere spedita a tutti i membri del Consiglio stesso almeno 15 (quindici) giorni prima, di quello fissato per la riunione.

La comunicazione scritta di convocazione può essere inviata con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare e la prova dell'avvenuta ricezione (anche mediante dichiarazione scritta di ricevuta, eventualmente fatta pure pervenire con lo stesso mezzo), compresi il telegramma, il fax, PEC e la posta elettronica, al domicilio o eventualmente al recapito, numero o indirizzo di posta elettronica fornito in precedenza dall'interessato e annotato nel libro delle decisioni del Consiglio stesso.

In mancanza di formale convocazione, il Consiglio delibera validamente quando intervengono il Presidente e tutti i membri in carica.

4. Ciascun membro del Consiglio di Indirizzo dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro membro, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun membro può rappresentare sino ad un massimo di 3 membri oltre a sé stesso.

5. Le riunioni del Consiglio di Indirizzo sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza o impedimento, dal vicepresidente se nominato o in alternativa dal Consigliere più anziano ovvero dal consigliere designato dagli intervenuti. Spetta a chi presiede il consiglio verificare la regolarità della riunione, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, dichiarare aperta e chiusa la seduta, dirigere, coordinare e regolare lo svolgimento della riunione e i relativi interventi, mettere in votazione le diverse proposte, accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

6. Delle deliberazioni si redigerà verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario. Il Consiglio di indirizzo nomina di volta in volta il segretario, anche estraneo. Il verbale dovrà essere trascritto senza indugio nell'apposito libro delle decisioni del Consiglio di Indirizzo.

7. Quorum costitutivo. Il Consiglio di Indirizzo si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza di metà più uno dei componenti e in seconda convocazione è validamen-

te costituito qualunque sia il numero dei presenti.

8. Quorum deliberativo. Le deliberazioni del Consiglio di Indirizzo sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

9. Restano comunque salve le altre disposizioni del presente Statuto sociale che, per particolari deliberazioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

10. Le riunioni del Consiglio di Indirizzo possono tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione o videocomunicazione, sempreché siano rispettati i principi di correttezza e buona fede e di parità di trattamento degli intervenuti e comunque in conformità alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che il Presidente possa esattamente ed efficacemente accertare l'identità e la legittimazione di tutti gli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) che sia consentito al verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) che sia assicurata la contestualità temporale della partecipazione di tutti gli intervenuti con diritto di voto;

d) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare su un piano di parità alla discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione e alla votazione degli argomenti dell'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

e) che, salvo il caso di riunione "totalitaria", siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati, nei quali gli aventi diritto potranno intervenire.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 16 - Composizione e nomina

1. La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 7 (sette) a 15 (quindici) membri nominati dal Consiglio di Indirizzo, sempre in numero dispari.

2. Il numero e le persone dei Consiglieri del primo Consiglio di Amministrazione sono stabiliti nell'atto costitutivo della Fondazione e successivamente il numero dei Consiglieri sarà definito dal Consiglio di Indirizzo.

3. La nomina dei Consiglieri avviene a cura del Consiglio di Indirizzo secondo le seguenti modalità:

· due terzi su designazione dei Fondatori;

· un membro su designazione della Direzione Generale dell'Azienda Ospedaliera "Santi Antonio e Biagio e Cesare Arrigo" di Alessandria;

· i restanti su designazione dei Partecipanti.

Allorché non fosse per qualsiasi motivo possibile provvedere alla nomina dei Consiglieri di prerogativa dei Partecipanti a essa provvederanno in piena autonomia i Fondatori.

Allorché non fosse per qualsiasi motivo possibile provvedere alla nomina dei Consiglieri di prerogativa dei Fondatori a essa provvederanno in piena autonomia i Partecipanti.

4. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica 3 (tre) esercizi, salvo revoca, e scade con la riunione che approva il bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

5. I componenti del Consiglio di Amministrazione:

- sono sempre rieleggibili;
- non hanno diritto a compenso ma unicamente al rimborso delle spese sostenute nell'espletamento delle proprie funzioni e nell'interesse della Fondazione nella misura approvata dal Consiglio.

6. I componenti del Consiglio di Amministrazione devono:

- a) essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità;
- b) non trovarsi in situazioni di decadenza o ineleggibilità ex art. 2382 c.c.; non essere sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza; non aver riportato condanne penali passate in giudicato; non aver riportato sentenze di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., salvi gli effetti della riabilitazione;
- c) ai sensi della Legge 124/2017, in caso di rapporti economici con la Pubblica Amministrazione, rendicontare, tramite pubblicazione, le fondi dei proventi nei limiti della legge stessa;
- d) provvedere a mantenere correttamente i rapporti con il RUNTS trasmettendo annualmente la documentazione richiesta e aggiornando le informazioni ai sensi dell'art. 48 commi 1, 2 e 3, del CTS.

7. Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel RUNTS, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

8. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale e le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel RUNTS o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

9. Sono cause di decadenza dalla carica:

- il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati;
- l'aver compiuto atti che abbiano arrecato danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione;
- il verificarsi di una delle cause di incompatibilità ovvero di decadenza o ineleggibilità di cui al precedente comma 6;
- i componenti del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non intervengano alle sedute per più di tre volte anche non consecutive possono essere dichiarati decaduti.

La decadenza è dichiarata dal Consiglio stesso, il quale, in tal caso come in ogni altro caso di vacanza della carica di

consigliere, deve provvedere, rispettando le designazioni di cui al comma 3, alla cooptazione di altro/i consigliere/i che resterà in carica fino alla successiva riunione del Consiglio di Indirizzo che provvederà a conferma o a nuova nomina.

Articolo 17 - Competenze del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione definisce, in conformità agli scopi della Fondazione, gli obiettivi e i programmi della Fondazione e verifica i risultati complessivi della gestione.

2. Al Consiglio di Amministrazione sono conferiti i più ampi poteri per l'amministrazione (c.d. ordinaria e straordinaria, senza limitazione alcuna) della Fondazione ad esclusione dei poteri di spettanza del Consiglio di Indirizzo in caso di variazioni statutarie e di scioglimento, cessione e trasformazione della Fondazione.

3. In particolare il Consiglio di Amministrazione, oltre a quanto eventualmente previsto in altre disposizioni del presente Statuto:

a. stabilisce le linee generali dell'attività della Fondazione e gli obiettivi, nell'ambito degli scopi e delle attività;

b. predispone i programmi dell'attività della Fondazione e ne monitora e verifica l'attuazione;

c. nomina, al suo interno, il Presidente, uno o più Vice Presidenti e il Direttore della Fondazione per il tempo corrispondente al mandato dello stesso Consiglio in carica;

d. nomina, ove opportuno, il Segretario e il Tesoriere della Fondazione;

e. coopta i consiglieri in caso di dimissione o cessazione;

f. definisce la struttura operativa della Fondazione;

g. conferisce incarichi professionali ed eventuali deleghe di funzioni a componenti del Consiglio stesso;

h. predispone e approva annualmente il bilancio preventivo;

i. predispone annualmente il bilancio consuntivo e il bilancio sociale, laddove previsto, li sottopone al Consiglio di Indirizzo per l'approvazione e provvede al deposito annuale ai sensi dell'art. 48 del CTS;

j. cura la tenuta dei libri della Fondazione;

k. delibera sull'accettazione di elargizioni, donazioni, legati, eredità e lasciti nonché sull'acquisto e la vendita di immobili e sulla destinazione degli stessi ovvero delle somme ricavate nel rispetto dei limiti di cui al presente Statuto;

l. approva i regolamenti interni e gli indirizzi fondamentali sull'attività della Fondazione;

m. sottopone all'approvazione del Consiglio di Indirizzo, ai sensi dell'art. 25 le modifiche al presente Statuto nonché le operazioni straordinarie da sottoporre all'Autorità competente;

n. sottopone all'approvazione del Consiglio di Indirizzo la proposta di scioglimento e di devoluzione del patrimonio della Fondazione, secondo quanto previsto dalle norme di legge e

dall'art. 26 del presente Statuto;

o. costituisce e disciplina la struttura e le funzioni di eventuali uffici operativi e gestionali, con facoltà di delegare a essi particolari funzioni o attività;

p. delibera sull'assunzione del personale e/o di collaboratori esterni;

q. delibera in merito alla costituzione dei comitati di cui all'art. 22;

r. delibera gli eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione e altri enti o privati;

s. delibera, entro i limiti di cui all'art. 8 del CTS, i rimborsi delle spese da attribuire ai consiglieri e ai componenti degli eventuali Comitati;

t. ha facoltà di delegare parte dei propri poteri di gestione al Presidente o ad altri consiglieri preposti a singoli settori di attività.

Articolo 18 - Convocazione e quorum

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente e si riunisce presso la sede della Fondazione o anche altrove, purché in territorio italiano.

2. Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione:

- di norma in seduta ordinaria di propria iniziativa e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario od opportuno o quando ne è fatta richiesta, in forma scritta, da almeno un terzo dei consiglieri ovvero dall'Organo di Controllo o dal revisore, quest'ultimo se nominato;

- mediante comunicazione scritta, nella quale sono indicati il giorno, l'ora e il luogo della riunione e l'elenco delle materie da trattare, spedita a tutti gli amministratori e all'organo di controllo almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per la riunione e, in caso di particolare urgenza, almeno 3 (tre) giorni prima, sempre che sia consentito a tutti i consiglieri di essere adeguatamente informati sugli argomenti da discutere.

La comunicazione scritta di convocazione può essere inviata con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare e la prova dell'avvenuta ricezione (anche mediante dichiarazione scritta di ricevuta, eventualmente fatta pure pervenire con lo stesso mezzo), compresi il telegramma, il fax e la posta elettronica ordinaria o PEC, al domicilio o eventualmente al recapito, numero o indirizzo di posta elettronica fornito in precedenza dall'interessato e annotato nel libro delle decisioni degli amministratori. In caso di impossibilità del Presidente e del Vice Presidente, il Consiglio può essere convocato da uno qualsiasi degli amministratori.

3. In mancanza di formale convocazione, il Consiglio delibera validamente quando intervengono tutti i consiglieri in carica e i componenti dell'organo di controllo o il revisore [questi ultimi se nominati].

4. Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente e, in assenza anche di questi, dal consigliere più anziano ovvero dal consigliere designato dagli intervenuti. Spetta a chi presiede il Consiglio verificare la regolarità della riunione, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, dichiarare aperta e chiusa la seduta, dirigere, coordinare e regolare lo svolgimento della riunione e i relativi interventi, mettere in votazione le diverse proposte, accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

5. Delle deliberazioni si redigerà verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario. Il Consiglio nomina di volta in volta il segretario, anche estraneo. Il verbale dovrà essere trascritto senza indugio nell'apposito libro delle decisioni degli amministratori.

6. Quorum costitutivo. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

7. Quorum deliberativo. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

8. Sarà invece necessario il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica per deliberare l'acquisto o l'alienazione di immobili e la stipula di mutui garantiti da ipoteca su immobili della Fondazione. Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente Statuto sociale che, per particolari deliberazioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

9. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione o videocomunicazione, sempreché siano rispettati i principi di correttezza e buona fede e di parità di trattamento degli intervenuti e comunque in conformità alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che il Presidente possa esattamente ed efficacemente accertare l'identità e la legittimazione di tutti gli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) che sia consentito al verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) che sia assicurata la contestualità temporale della partecipazione di tutti gli intervenuti con diritto di voto;

d) che il Presidente e il verbalizzante siano presenti nello stesso luogo;

e) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare su un piano di parità alla discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione e alla votazione degli argomenti dell'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

f) che, salvo il caso di riunione "totalitaria", siano indi-

cati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video

collegati, nei quali gli aventi diritto potranno intervenire. E' altresì consentito il collegamento spontaneo con mezzi autonomi: in questa ipotesi, salvo sempre il caso di riunione "totalitaria", al fine di agevolare lo svolgimento dei lavori, coloro che vogliono collegarsi autonomamente dovranno comunicare tale intenzione al Presidente del Consiglio, indicando i mezzi e le modalità del collegamento stesso.

Nell'ipotesi in cui, all'ora prevista per l'inizio della riunione, per obiettivi motivi tecnici, non fosse possibile il collegamento audio o video, la riunione dovrà essere riconvocata per una data successiva. Nell'ipotesi in cui, durante lo svolgimento della riunione, per obiettivi motivi tecnici, venisse sospeso o interrotto il collegamento audio o video, la riunione verrà dichiarata sospesa dal Presidente e saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione. In caso di contestazione, potrà essere utilizzata quale prova della presenza dei consiglieri e di chiunque altro abbia titolo per partecipare, dell'andamento della riunione e delle deliberazioni, la registrazione audio o video della conferenza.

Chi esprime il voto mediante mezzi di telecomunicazione o videocomunicazione si considera intervenuto all'adunanza.

IL PRESIDENTE, IL VICE-PRESIDENTE, IL DIRETTORE

**Articolo 19 - Il Presidente, il Vice-Presidente della
Fondazione**

1. Il Presidente della Fondazione è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione ed è nominato tra i membri del Consiglio di Amministrazione per il tempo corrispondente al mandato dello stesso Consiglio in carica ed è rieleggibile senza limiti di mandato.

2. Il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private ed altri organismi, anche per instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

3. Il Presidente ha la rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio, con facoltà di rilasciare procure speciali o specifiche. Agisce e resiste avanti a qualsiasi Autorità amministrativa o giudiziaria, nominando avvocati e consulenti.

4. Il Presidente presiede il Consiglio di Amministrazione, ne esegue le delibere, svolge un'azione di generale indirizzo e di coordinamento su tutta l'attività della Fondazione, esercita le funzioni di ordinaria amministrazione che gli possono essere delegate anche in via generale dal Consiglio di Amministrazione e quelle di straordinaria amministrazione che gli possono essere delegate dal Consiglio di volta in volta e per singoli affari, può firmare atti e aprire conti correnti per conto della Fondazione.

5. In caso di urgenza il Presidente può adottare i provvedi-

menti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo riferirne allo stesso per la ratifica nella prima seduta successiva.

6. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, i suoi poteri sono esercitati dal Vice-Presidente più anziano, la cui firma farà piena prova di fronte a terzi di detta assenza o impedimento temporaneo.

Articolo 20 - Il Direttore della Fondazione

1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore della Fondazione, stabilendone i compiti, le attribuzioni e il compenso.

2. Il Direttore della Fondazione è il responsabile operativo della Fondazione. Egli sovrintende all'organizzazione e alla gestione amministrativa della Fondazione, organizza e promuove le singole iniziative, predisponendo i mezzi e gli strumenti necessari per la loro concreta attuazione. Dà esecuzione, nelle materie di competenza, alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, nonché agli atti del Presidente.

3. Il Direttore della Fondazione è scelto tra persone di elevata qualificazione professionale e deve essere in possesso di titoli professionali e comprovata esperienza; Dura in carica quanto il Consiglio stesso e può essere riconfermato anche più volte. Egli risponde del proprio operato direttamente al Consiglio di Amministrazione.

ORGANO DI CONTROLLO O REVISIONE

Articolo 21 - Organo di controllo o Revisione

1. Il Consiglio di Indirizzo nomina, ai sensi dell'art. 30 del CTS, un Organo di controllo, che può essere in forma collegiale o monocratica.

Se è collegiale, l'Organo di controllo è composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti nominati dal Consiglio di Indirizzo che nomina altresì il Presidente dell'Organo di Controllo.

2. I componenti restano in carica per 3 (tre) esercizi, fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio successivo alla nomina, e possono essere riconfermati per non più di tre mandati; gli stessi possono essere revocati, anche singolarmente, su delibera del Consiglio di Indirizzo nei casi previsti dalla Legge.

3. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 c.c., devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, c.c. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti effettivi e almeno uno dei componenti supplenti.

4. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e conta-

bile e sul suo concreto funzionamento.

5. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di revisione. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

6. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

7. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del CTS la Fondazione deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione. La revisione legale dei conti può essere attribuita all'Organo di controllo che, in tal caso, deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito Registro ministeriale. Diversamente la revisione viene affidata ad un Organo di revisione, collegiale o monocratico, la cui nomina segue le modalità di cui ai precedenti commi 1 e 2.

8. L'Organo di controllo assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e delle deliberazioni.

9. Il Consiglio di Indirizzo determina l'emolumento annuo dei membri dell'Organo di Controllo al momento della loro nomina, per l'intero periodo di durata nella carica, ai sensi dell'art. 8 comma 3, lett. a), del CTS.

10. La Fondazione, nei casi previsti dall'art. 14, comma 2, del CTS, provvede a pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli Organi di controllo e/o revisione nonché ai dirigenti.

COMITATI

Articolo 22 - Comitati

1. Il Consiglio di Amministrazione può istituire Comitati con funzioni consultive, definendo i compiti, le attribuzioni e nominandone i componenti e il Presidente. I Comitati scadono con il Consiglio che li ha istituiti o entro il minor termine loro assegnato in sede di istituzione.

2. Ulteriori previsioni per la regolamentazione di tali organismi possono essere contenute nel Regolamento Generale, ove predisposto.

PRESIDENTE ONORARIO, SEGRETARIO E TESORIERE

Articolo 23 - Presidente Onorario

1. Possono essere nominati Presidenti Onorari della Fondazio-

ne coloro che abbiano rivestito la carica di Presidente della Fondazione e abbiano acquisito benemerienze particolari nell'ambito del loro mandato.

La nomina del Presidente Onorario è deliberata dal Consiglio di Indirizzo su proposta del Consiglio di Amministrazione e può essere revocata insindacabilmente dal Consiglio di Indirizzo su proposta del Consiglio di Amministrazione.

I Presidenti Onorari non sono tenuti a versamenti a favore della Fondazione e possono partecipare, se invitati, a tutte le riunioni del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione della Fondazione con diritto di intervento ma non di voto e possono fornire pareri non vincolanti a richiesta di qualsiasi organo della Fondazione.

Articolo 24 - Segretario e Tesoriere

1. Il Segretario e il Tesoriere sono nominati dal Consiglio di Amministrazione e restano in carica fino alla scadenza dello stesso;

Esercitano le funzioni delegategli dal Consiglio di Amministrazione in conformità a quanto previsto dal Regolamento per il funzionamento interno della Fondazione.

TITOLO VI

MODIFICHE STATUTARIE, SCIoglimento DELLA FONDAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Articolo 25 - Modifiche statutarie e operazioni straordinarie

1. Le modifiche statutarie e le operazioni straordinarie di trasformazione, fusione e scissione della Fondazione, nonché ogni altra operazione straordinaria, sono deliberate dal Consiglio di Indirizzo, con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei membri, su proposta del Consiglio di Amministrazione.

2. Tali operazioni così come quella di cui al successivo articolo, ai sensi dell'art. 48, comma 2, del CTS, devono essere iscritte nel RUNTS.

3. Le modifiche statutarie potranno riguardare l'assetto organizzativo della Fondazione; in ogni caso dovranno essere coerenti con la realizzazione dello scopo e delle finalità della Fondazione e dovranno essere strumentali rispetto ai fini della Fondazione.

4. La Fondazione può fondersi previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 o, in alternativa, dell'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n.662 nonché di approvazione ministeriale, o comunque confluire, anche previo scioglimento, in o con altri enti del Terzo settore di natura non commerciale, che perseguono gli stessi fini, per conseguire più efficacemente gli scopi istituzionali.

5. Sono in ogni caso salvi i controlli dell'Autorità Governativa.

Articolo 26 - Scioglimento della Fondazione e devoluzione del patrimonio

1. La Fondazione si estingue nei casi previsti dall'art. 27

c.c. Il verificarsi di una delle cause ivi indicate è dichiarato dal Consiglio di Indirizzo con il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) dei membri, sia in prima che in seconda convocazione.

2. La Fondazione può inoltre essere sciolta con delibera del Consiglio di indirizzo assunta con il voto favorevole di un numero di membri non inferiore ai tre quarti (tre quarti).

3. Nei casi sopra indicati il Consiglio di Indirizzo provvede a nominare uno o più liquidatori determinandone i poteri e i compensi spettanti.

4. In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, tutti i beni della Fondazione che residuano esaurita la liquidazione, devono essere devoluti, previo parere dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del CTS, ad altro Ente del Terzo settore, operante per il raggiungimento di scopi analoghi a quelli istituzionali o a fini di pubblica utilità, scelto dal Consiglio di Indirizzo, ovvero, in mancanza di indicazioni, alla Fondazione Italia Sociale.

Sono ammesse, in ogni caso, altre diverse destinazioni dei beni residui se imposte dalla legge.

TITOLO VII

NORME GENERALI

Articolo 27 - Clausola arbitrale della Camera Arbitrale del Piemonte

1. Qualsiasi controversia deferibile ad arbitri concernente il presente contratto o comunque connessa allo stesso - comprese quelle relative alla sua interpretazione, validità, esecuzione e risoluzione - sarà sottoposta ad arbitrato rituale, secondo la procedura di arbitrato ordinario o arbitrato rapido a seconda del valore, in conformità al Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte. In caso di procedura arbitrale ordinaria, la controversia sarà decisa da un arbitro unico o da un collegio arbitrale in conformità a tale regolamento. In caso di arbitrato rapido, l'arbitro sarà unico e deciderà in via rituale secondo equità.

Articolo 28 - Vigilanza

Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi del codice del terzo settore, del codice civile e di ogni altra fonte normativa in materia.

Articolo 29 - Norme applicabili

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, la Fondazione è disciplinata dalle norme del d.lgs. 117/2017, nonché del codice civile e dalle disposizioni di legge in quanto applicabili.

F.to: BRUNO LULANI

ELENA BOSIO

DONALDA GJUZI

LUCIANO MARIANO notaio